

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA “MAYER” A TRENTO - LOTTO 2: CUCINE COMUNI, CUCINA DOMOTIZZATA E CUCINE APPARTAMENTI

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito “Opera”) con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica – in Trento presso la sede legale dell’Ente;

- KUOTAZIO SRL con sede in Brescia via Duca d’Aosta n. 28, C.F. e P. IVA 02384310989, rappresentata da Gatelli Tecla, nata a Brescia il 16/08/1968 e domiciliata - per la carica – presso la sede legale della Società;

i quali:

- in conformità alla determinazione del Direttore di Opera n. 126 di data 26 maggio 2016, che ha autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento in appalto della fornitura e posa in opera degli arredi per la residenza universitaria “Mayer” a Trento - lotto 2: cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti, da esperire mediante procedura aperta, ai sensi della

legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 17 della legge provinciale n.2/2016, e s.m., per un importo a base d'appalto di Euro 97.403,84 (novantasettemilaquattrocentotré/84), di cui Euro 983,84 (novecentoottantatré/84), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi, gara della quale è risultata aggiudicataria la predetta Società "Kuotazio s.r.l.", come appare dal verbale di gara dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare n. 227/2017 di data 29/05/2017;

- vista la nota prot. n. 4905 di data 11/09/2017, con la quale l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Appalti – Ufficio gare ha comunicato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Impresa dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara; si stipula il seguente:

CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1

(Oggetto del contratto, allegati e durata)

1. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Opera", come sopra rappresentata, affida in appalto all'Impresa "Kuotazio s.r.l.", di seguito denominata anche "Impresa aggiudicataria", che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura e la posa in opera degli arredi per la residenza universitaria "Mayer" a Trento - lotto 2: cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti, alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre:

- nel Capitolato Amministrativo;

- nel capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale;

- nel D.U.V.R.I.;

- nel computo degli oneri della sicurezza;

- nelle tavole grafiche da TA2E23 a TA1E28;

- nell'Elenco descrittivo della voci;

che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti, vengono allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da 1 (uno) a 6 (sei);

- nell'offerta tecnica e relativi elaborati grafici presentati dall'Impresa aggiudicataria, che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e che vengono controfirmati dalle Parti contraenti e depositati in formato cartaceo presso la sede di Opera Universitaria, sotto i numeri da 7 (sette) a 12 (dodici).

2. Successivamente alla stipulazione del presente contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'appaltatore, come previsto all'articolo 9, c. 2 del capitolato, procederà ad emettere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dal quale decorre il termine di 45 (quarantacinque) giorni per l'esecuzione della fornitura e relativa posa indicato nell'offerta tecnica, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del Capitolato Amministrativo.

ART. 2

(Corrispettivo e pagamenti)

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, l'Impresa aggiudicataria ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di

Euro 94.508,84 (novantaquattromilacinquecentootto/84), di cui Euro 903,84 (novecentotre/84), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che, in copia conforme all'originale rilasciata su supporto informatico, viene allegata al presente atto, quale sua parte integrante, sotto il numero 13 (tredici);

2. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità di Opera Universitaria e secondo quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'art. 34 del Capitolato amministrativo è sostituito dal seguente: *“dal 30/06/2017 Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente”*.

ART. 3

(Subappalto)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto delle attività oggetto della fornitura avverrà nei limiti di cui alla dichiarazione dell'Impresa affidataria presentata in sede di offerta integrata con la dichiarazione di data 20/09/2017, resa prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante, sotto il numero 14

(quattordici).

2. L'elenco prodotto dall'Impresa affidataria prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che stessa intende affidare in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nel servizio e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Amministrazione per i controlli di competenza.

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Impresa affidataria deve comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'Impresa affidataria con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

4. L'Impresa affidataria deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti

dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il subappalto è altresì disciplinato dall'articolo n. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

6. E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 4

(Tutela dei lavoratori)

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato speciale d'appalto, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

2. L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.

ART. 5

(Cauzione e garanzie assicurative)

1. L'Impresa aggiudicataria ha costituito la cauzione di Euro 4.725,44 (quattromilasettecentoventicinque/44) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante polizza fidejussoria n. 155925395, rilasciata dalla Unipolsai Assicurazioni – Divisione SAI, Agenzia con sede in Montichiari (BS), Codice Agenzia 8, Via Cesare Battisti 66 - cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell'art.

31, comma 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

2. In conformità all'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, l'Impresa aggiudicataria ha presentato le coperture assicurative nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato medesimo. Le stesse dovranno comunque essere eventualmente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

ART. 6

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto del presente contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 7

(Controversie)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

ART. 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Impresa aggiudicataria, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Impresa aggiudicataria deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (6509048C52)/CUP n. (H69H08000450003), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.

3. L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’Impresa affidataria ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche

o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Impresa affidataria comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Impresa affidataria deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara è CIG 6509048C52 ; il codice CUP è H69H08000450003.

ART. 9

(Disposizioni anticorruzione)

1. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del

della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 10

(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Impresa aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,

dipendente o agente.

2. L'Impresa aggiudicataria inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.".

ART. 11

(Oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava su Opera Unversitaria, destinataria della prestazione.

OPERA UNIVERSITARIA DI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

TRENTO

Kuotazio s.r.l.

il Direttore

Il Legale rappresentante

- dott. Paolo Fontana -

- sig.ra Tecla Gatelli -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.